



OSSERVATORIO L'ITALIA E LA CEDU N. 5/2021

1. LIBERTÀ DI INFORMAZIONE VS. «DIRITTO ALL'OBLIO» NELL'ETERNO PRESENTE DELLO SPAZIO DIGITALE: LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO LEGITTIMA L'ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI DEINDICIZZAZIONE AI RESPONSABILI DI TESTATE GIORNALISTICHE *ONLINE*

1. *Le circostanze all'origine della controversia.*

Nel delicato bilanciamento tra la protezione della libertà di informazione e quella dei diritti della personalità, lo sviluppo delle tecnologie informatiche e l'invenzione dello spazio digitale rappresentano fattori di innovazione del contesto in cui detto bilanciamento è concretamente effettuato tutt'altro che neutri. Essi contribuiscono, infatti, a ridefinire il perimetro della materia del contendere e aprono nuove prospettive di tutela delle diverse posizioni soggettive. Sono trascorsi quasi otto anni dalla celebre decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sul caso *Google Spain*, che per prima ha riconosciuto l'esistenza di precise responsabilità a carico dei gestori di motori di ricerca per garantire il «diritto all'oblio» – in specie concretantesi, com'è noto, nel diritto alla cancellazione dei propri dati personali presenti in Internet in assenza di un interesse pubblico prevalente che ne giustifichi la permanenza (per un approfondimento, v., per tutti, G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015; v. anche, su questa *Rivista*, M. MESSINA, *La Corte di giustizia estende al gestore del motore di ricerca la responsabilità di garantire il diritto all'oblio nei confronti delle persone fisiche*, n. 3/2014, pp. 617-623; per una disamina generale, v. G. M. RUOTOLO, *Scritti di diritto internazionale ed europeo dei dati*, Bari, 2021). Nella recente sentenza del 25 novembre 2021 sul caso *Biancardi c. Italia*, la prima sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo ha occasione di tornare sul tema, includendo tra le manifestazioni concrete di tale diritto anche la pretesa giuridica alla «deindicizzazione» (attività consistente nel rimuovere dall'elenco dei risultati visualizzati in un motore di ricerca, a seguito di una ricerca effettuata a partire dalla digitazione del nome di una persona, le pagine Internet pubblicate da terzi recanti informazioni su tale persona) di un articolo di un giornale pubblicato *online* recante informazioni potenzialmente lesive della reputazione dei soggetti ivi citati, da parte del responsabile della testata.

I fatti di causa traggono origine dalla pubblicazione, il 29 marzo 2008, di un articolo su un giornale *online*, riguardante una rissa, seguita da un accoltellamento, avvenuta in un ristorante di Pescara. Nei titoli di apertura, l'articolo indicava sia i nomi dei due locali chiusi dalla polizia in seguito all'evento, sia quello della famiglia titolare di entrambi gli esercizi,

mentre al suo interno riferiva in dettaglio dei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria nei confronti delle persone coinvolte, segnatamente due fratelli e i rispettivi figli, tutti appartenenti alla famiglia anzidetta.

Il settembre 2010, uno degli accusati, V.X., in proprio e per conto del ristorante di sua proprietà, inviava una diffida stragiudiziale al caporedattore del giornale, sig. Alessandro Biancardi, chiedendo che l'articolo fosse rimosso da Internet. La richiesta, tuttavia, non trovava accoglimento, sicché il successivo 26 ottobre V.X. depositava due ricorsi distinti al Tribunale di Chieti, rispettivamente contro *Google Italy* S.r.l. e contro il caporedattore del giornale, nelle forme stabilite ai sensi dell'articolo 152 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (il Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 702-*bis* c.p.c.

In occasione di un'udienza tenutasi il 23 maggio 2011, il sig. Biancardi, nell'intento di pervenire a una composizione amichevole della controversia, comunicava di aver provveduto a deindicizzare l'articolo in questione. Per l'effetto, il Tribunale di Chieti (che con ordinanza del 28 marzo 2012 aveva già estromesso dal giudizio *Google Italy* S.r.l. a seguito della rinuncia dei ricorrenti alla domanda inizialmente spiegata nei relativi confronti), nella sentenza emessa il 16 gennaio 2013 stabiliva di non doversi pronunciare sulla richiesta di rimozione dell'articolo da Internet, ritenendo sufficiente quanto già effettuato dal resistente. Il Tribunale riconosceva comunque a ciascun ricorrente la somma di 5.000 euro per il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto alla reputazione, oltre alla somma di 2.310 euro per spese e onorari di giudizio. Ciò sul presupposto che il lungo tempo trascorso dalla pubblicazione dell'articolo fino alla sua effettiva deindicizzazione, nel soddisfare l'interesse del pubblico a conoscere la vicenda – e, con esso, il diritto di informare di cui il giornale era titolare – aveva di contro cagionato, almeno a partire dalla data di notificazione della diffida, la lesione del diritto alla reputazione e al rispetto della vita privata dei ricorrenti, non essendo state osservate le prescrizioni di legge in materia di trattamento dei loro dati personali, aventi carattere sensibile. Le informazioni fornite, infatti, erano agevolmente accessibili mediante il mero inserimento dei nomi dei ricorrenti nel motore di ricerca. Data la sua diffusione, pertanto, i ricorrenti erano stati associati all'episodio riferito nell'articolo per oltre tre anni, senza avere la possibilità di rimuoverlo da Internet.

Avverso la decisione del Tribunale, il sig. Biancardi presentava ricorso in Cassazione per motivi di diritto. Con sentenza emessa il 24 giugno 2016, la Suprema Corte rigettava il gravame, confermando integralmente la decisione del giudice di prime cure. Nelle motivazioni, la decisione dichiarava l'illegittimità del trattamento dei dati personali dei ricorrenti perché, sin dalla sua pubblicazione, e nonostante l'intimazione inviata, l'articolo contestato era sempre rimasto facilmente accessibile in Rete.

2. *Le tesi difensive delle parti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo*

Il sig. Biancardi si rivolgeva quindi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, reclamando la violazione nei propri confronti dell'articolo 10 della CEDU da parte delle autorità nazionali. In particolare, egli sosteneva di essere stato vittima di un'ingerenza ingiustificata nell'esercizio del suo diritto di informare il pubblico e di aver subito una condanna sproporzionata in sede nazionale. Ciò essenzialmente per due ordini di ragioni: in primo luogo, osservava che, al momento della pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione sul suo caso, il procedimento penale instaurato contro l'intimante risultava ancora pendente. Pertanto, non avrebbe potuto sostenersi che il tempo di pubblicazione delle notizie sulla vicenda in Internet fosse stato eccessivo, né che fosse stato violato il «diritto all'oblio»

dell'intimante. Il ricorrente lamentava, inoltre, che le autorità nazionali italiane non avevano applicato la disposizione di cui all'articolo 99, comma 2, del d.lgs. n. 196/2003, in base alla quale «[i]l trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati».

Nel ricorso si contestava anche l'attribuzione della responsabilità per la mancata rimozione dell'articolo da Internet, trattandosi di un adempimento esigibile solo nei confronti del gestore del motore di ricerca (Google Italia) e si evidenziava che, in casi analoghi, il bilanciamento tra gli interessi in gioco – la tutela della riservatezza *ex* articolo 8 e quella della libertà di espressione dall'articolo 10 – era stato agevolmente assicurato mediante l'imposizione di pubblicare informazioni supplementari o chiarimenti agli articoli considerati lesivi della reputazione altrui.

La tesi difensiva del governo italiano sosteneva, invece, la correttezza dell'operato dei giudici nazionali, i quali, nel rispetto della legge, avevano raggiunto un giusto equilibrio tra le contrapposte esigenze. In particolare, la legislazione in materia di tutela del trattamento dei dati personali imponeva che la permanenza delle informazioni riguardanti vicende di pubblico interesse e la loro accessibilità tramite i motori di ricerca in Internet fosse commisurata al perdurare della loro rilevanza anche oltre l'immediatezza dell'evento. Secondo la difesa erariale, infatti, scopo del giornalismo è quello di diffondere notizie per favorire il dibattito pubblico su questioni di interesse politico o economico-sociale. Laddove tali notizie siano messe a disposizione dei potenziali fruitori per un periodo continuativo deve, quindi, presupporre che permanga l'interesse alla loro conoscenza. Sennonché, nel caso di specie, l'articolo pubblicato immediatamente dopo il verificarsi della vicenda era rimasto accessibile in Internet senza alcuna modifica o aggiornamento relativo allo svolgimento del processo penale avviato nei confronti delle persone coinvolte, venendo meno, così, la sua funzione informativa originaria. La deindicizzazione dei tag intimata al ricorrente avrebbe, invece, impedito di associare, a distanza di tempo, i nomi di tali persone e del ristorante di loro proprietà agli eventi occorsi, limitando di fatto l'accesso alle sole persone realmente interessate dai fatti. Sul punto, il governo sottolineava che il ricorrente non era mai stato formalmente obbligato a rimuovere l'articolo dagli archivi Internet per effetto di un ordine giudiziale. Nondimeno, la deindicizzazione dai motori di ricerca configura un adempimento in linea di principio esigibile non solo nei confronti dei relativi gestori, ma anche dei soggetti responsabili della gestione di archivi giornalistici o di giornali pubblicati in Internet.

3. *Le opinioni dei terzi intervenienti.*

Il giudizio avanti alla Corte di Strasburgo si arricchiva anche della partecipazione di alcuni soggetti terzi intervenienti, segnatamente il Comitato dei Reporter per la libertà di stampa (che ribadiva la necessità, nell'ambito del sistema di protezione allestito dalla CEDU, di un rigoroso bilanciamento tra il riconoscimento del «diritto all'oblio» e la tutela della libertà di espressione, sia laddove fosse richiesta la rimozione definitiva di articoli di cronaca pubblicati a mezzo stampa (cfr. la sentenza sul caso [Węgrzynowski e Smolczewski c. Polonia](#), del 16 luglio 2013), sia nei casi in cui fosse contestata l'archiviazione delle notizie su piattaforme digitali ([M.L. e W.W. c. Germania](#), 28 giugno 2018), il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione e il Relatore speciale per la libertà di espressione della Commissione interamericana per i diritti umani (che evidenziavano la differenza sussistente tra la deindicizzazione di una notizia e la sua

eliminazione definitiva, ammonendo sul fatto che qualora nella nozione di «diritto all'oblio» fosse incluso anche il diritto di ottenere la cancellazione di determinate notizie ciò finirebbe per integrare un'ipotesi di censura), la *Media Lawyers Association* (che difendeva la necessità di assicurare l'integrità degli archivi dei media *online*, i quali svolgono un ruolo fondamentale per la salvaguardia e la promozione dei diritti e dei valori sanciti dall'articolo 10 della Convenzione, al punto che la cancellazione di informazioni dai suddetti archivi deve ritenersi equivalente all'imposizione di una censura e, pertanto, ammissibile solo in circostanze eccezionali e ove strettamente necessario) e la *Media Legal Defence* (secondo cui il riconoscimento del «diritto all'oblio» non avrebbe dovuto includere il diritto di ottenere la cancellazione o l'anonimizzazione di articoli di giornale recanti informazioni personali, tranne nei casi in cui sia dimostrato che tali informazioni presentano un carattere strettamente privato o un contenuto diffamatorio o quando la relativa pubblicazione non sia giustificata per altre ragioni).

4. *La decisione della Corte*

Nelle motivazioni della sentenza, la Corte si preoccupa anzitutto di sgombrare preliminarmente il campo da qualsiasi equivoco interpretativo sul contenuto della vicenda sottoposta al suo esame. Nel richiamare, infatti, alcuni precedenti in materia di tutela della libertà di informazione relativi a pubblicazioni in Internet dal contenuto diffamatorio o offensivo (cfr. le sentenze sui casi [Delfi AS c. Estonia](#), del 16 giugno 2015, in particolare par. 131-139, [Kablis c. Russia](#), del 30 aprile 2019, e [Times Newspapers Ltd c. Regno Unito](#), nn. 1 e 2, del 10 marzo 2009, concernenti l'obbligo di segnalare con un apposito avviso che gli articoli pubblicati erano oggetto di una controversia per diffamazione), nonché i casi in cui le autorità giurisdizionali nazionali avevano rigettato la richiesta di rimuovere i dati personali dagli archivi pubblici di Internet (*Węgrzynowski e Smolczewski c. Polonia*, cit., par. 65) o quella di obbligare i media a rendere anonimo il materiale già archiviato online riguardante la commissione di un reato (*M.L. e W.W. c. Germania*, cit., par. 116), la Corte ha modo di chiarire subito (par. 48) che il caso di specie non può essere riportato alla casistica citata, dal momento che non riguarda né la legittimità del contenuto di informazioni presenti in Internet, né le relative modalità di pubblicazione. Esso, infatti, attiene esclusivamente alla condotta tenuta dal ricorrente, al quale è imputata la mancata deindicizzazione di un articolo dai motori di ricerca e, quindi, la responsabilità per averlo mantenuto facilmente accessibile in Rete per un periodo di tempo eccessivo, nonostante la formale intimazione a rimuoverlo ricevuta da alcune delle persone interessate.

Nella sentenza si sottolinea come già la Suprema Corte si fosse premurata di inquadrare la portata della fattispecie in argomento, escludendo che l'illiceità del trattamento dei dati personali dell'intimante e del suo ristorante potesse farsi discendere dal contenuto dell'articolo, dalla sua pubblicazione originaria online o dalla sua conservazione e archiviazione digitale. La questione che viene in rilievo nel caso di specie è, invece, limitata all'effetto lesivo della reputazione derivante dall'eccessiva durata della pubblicazione su Internet di informazioni non strettamente rilevanti per l'opinione pubblica, tenuto conto della facilità di accesso alla relativa consultazione.

In proposito, la Corte non manca di rilevare la contraddittorietà della posizione rivendicata dal ricorrente, il quale, pur sostenendo che l'onere della deindicizzazione dell'articolo non potesse essergli formalmente attribuito, trattandosi di una prerogativa a suo avviso esclusivamente spettante al gestore del motore di ricerca, vi ha successivamente

provveduto in maniera spontanea. Ciò in piena conformità con la prassi che ammette la possibilità per i proprietari di siti *web* di non far apparire il contenuto di un articolo nei risultati di una ricerca effettuata in Internet.

Sulla base di tali premesse, la Corte dichiara di condividere la posizione del governo convenuto, precisando che l'accertamento della responsabilità a carico del ricorrente era derivato proprio dall'iniziale rifiuto a provvedere alla deindicizzazione dei tag all'articolo – attività che ne avrebbe impedito la consultazione mediante la semplice digitazione dei nomi delle persone coinvolte nella vicenda o del ristorante di loro proprietà. Condivisibilmente, tale rifiuto è stato ritenuto illegittimo dalle autorità giudiziarie nazionali, non rinvenendosi alcuna ragione ostativa all'esigibilità del predetto obbligo di deindicizzazione anche nei confronti degli amministratori di archivi giornalistici o degli editori di giornali pubblicati in Internet (par. 51).

Nell'esaminare il contenuto della doglianza lamentata dal ricorrente, la Corte osserva come, nel caso di specie, debbano ritenersi incontestati sia il fatto che la libertà di espressione garantita dall'art. 10 della Convenzione abbia subito una «interferenza» per effetto delle decisioni dei giudici interni del 16 gennaio 2013 e del 24 giugno 2016, sia che tale interferenza fosse «prescritta dalla legge» (segnatamente, dal d. lgs. n. 196 del 2003), evidenziando, altresì, come essa fosse volta a tutelare «la reputazione o i diritti altrui» e fosse quindi motivata da uno scopo legittimo ai sensi del par. 2 del medesimo art. 10. Quanto al requisito della sua necessità «in una società democratica», la sentenza ribadisce il carattere di specificità della questione sollevata in giudizio, riguardante non già la mancata rimozione dell'articolo a fronte di un ordine giudiziale, ma solo la sua deindicizzazione. La differenza tra i due adempimenti – efficacemente messa in luce dalle richiamate osservazioni dei terzi intervenienti – assume un rilievo sostanziale nella circostanza, poiché il ricorrente è stato ritenuto responsabile solo per il primo, mentre nessun obbligo di rimozione permanente, né di anonimizzazione dell'articolo era stato impartito nei relativi confronti.

La qualificazione dell'interferenza sotto il profilo della sua intensità acquista così un'importanza decisiva per valutarne la proporzionalità e, quindi, l'ammissibilità ai sensi della Convenzione. Sul punto, la Corte richiama una serie di criteri, elaborati in occasione della sentenza sul caso *Axel Springer AG c. Germania*, del 7 febbraio 2012, per verificare se il bilanciamento tra libertà di espressione e diritto alla reputazione sia stato effettuato in concreto in maniera corretta. Secondo la giurisprudenza citata (cfr. i parr. 89-95), affinché un'ingerenza nell'esercizio della libertà di espressione possa essere ritenuta o meno legittima, occorre valutare: i) quale sia stato il contributo fornito dalla notizia contestata all'avvio o allo sviluppo di un dibattito di interesse generale; ii) quanto sia nota la persona la cui reputazione è stata danneggiata e quale sia l'oggetto della notizia che ha cagionato il danno; iii) quale sia stato il comportamento della persona interessata nei confronti dei media che hanno pubblicato la notizia; iv) quale sia stato il metodo utilizzato per ottenere le informazioni poste alla base della notizia e quale sia la loro veridicità; v) quale sia il contenuto, la forma e le conseguenze derivanti dalla pubblicazione della notizia, e vi) quale sia il grado di severità della sanzione imposta al richiedente.

Sebbene il test di proporzionalità tra libertà di espressione e diritto alla reputazione sperimentato nel caso *Axel Springer AG* sia estremamente accurato, la stessa Corte non manca di sottolineare come la relativa applicazione alla vicenda in esame potrebbe condurre a esiti fuorvianti, tenuto conto di alcuni significativi elementi di differenza in punto di fatto. Il caso anzidetto riguardava, infatti, la pubblicazione di articoli a stampa che riferivano dell'arresto e della condanna di un noto attore televisivo. Quello attuale, invece, ha ad oggetto la

permanenza in Internet, per un certo periodo di tempo, della notizia dell'apertura di un procedimento penale contro privati che non assurgono al rilievo di personaggi pubblici. Pertanto, alla luce di tali caratteristiche – vale a dire l'impatto sulla vita privata e la reputazione dei soggetti coinvolti per via della lunga permanenza dell'articolo in Internet e della facilità della relativa consultazione, nonché la loro natura di soggetti privati che non agiscono in un contesto pubblico – il Giudice della CEDU riconosce che «the strict application of the criteria set out in *Axel Springer AG* would be inappropriate in the present circumstances» (par. 63), mentre diviene necessario individuare canoni di valutazione differenti da quelli richiamati in precedenza. Tali, secondo la Corte, devono considerarsi (i) il periodo di tempo in cui l'articolo è rimasto accessibile online, anche in rapporto alle specifiche finalità per le quali i dati delle persone coinvolte sono stati originariamente trattati; (ii) la natura sensibile delle informazioni ivi contenute e (iii) la gravità della sanzione imposta al ricorrente dalle autorità giudiziarie nazionali. Questo test supplementare appare senz'altro più adatto alle caratteristiche del caso di specie e consente di stabilire se un corretto bilanciamento tra gli interessi in gioco sia stato effettivamente garantito dalle autorità giudiziarie nazionali, ovvero se la libertà di espressione del ricorrente sia stata eccessivamente compressa a beneficio della tutela dell'altrui reputazione.

In relazione al primo criterio, la Corte, pur accogliendo l'obiezione del ricorrente secondo la quale il procedimento penale aperto contro il proprietario del ristorante e le altre persone coinvolte risultava ancora pendente al momento dell'emanazione della sentenza definitiva della Corte di cassazione nei suoi confronti – una circostanza che, in linea di principio, avrebbe potuto far propendere per il perdurare dell'esigenza di informare il pubblico sulla vicenda anche oltre l'evento iniziale – osserva, tuttavia, come lo stesso ricorrente non abbia mai provveduto ad aggiornare le informazioni contenute nell'articolo in conseguenza dell'instaurazione del procedimento anzidetto. Per contro, per circa otto mesi, egli ha deliberatamente ignorato l'intimazione formale a rimuovere l'articolo dal web ricevuta dall'interessato, provvedendo alla deindicizzazione solo dopo essere stato citato in giudizio per il risarcimento del danno alla reputazione.

Dall'analisi del diritto interno applicabile (l'articolo 11 del d.lgs. n. 196/2003), interpretato alla luce di alcuni strumenti giuridici di carattere internazionale (l'articolo 5 (e) della [Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatico dei dati personali](#), conclusa a Strasburgo il 28 gennaio 1981 ed emendata nel 1999) ed europeo (l'articolo 17, par. 1 a) del *GDPR*, ossia il [Regolamento \(UE\) 2016/679](#)) emerge con chiarezza come il rilievo attribuito dalla legge alla tutela del diritto di informare in capo al ricorrente tenda a decrescere con il trascorrere del tempo, mentre il processo inverso caratterizza, in coerenza, la tutela legale del diritto al rispetto della reputazione. Un dato che – segnala la Corte – sembrerebbe porsi in contrasto con l'orientamento assunto nel precedente caso [Éditions Plon c. Francia](#) (sentenza del 18 maggio 2004, in particolare par. 53-57), laddove l'interesse pubblico a discutere degli eventi che avevano contraddistinto il periodo in carica del Presidente Mitterrand era stato valutato prevalente, con il passare degli anni, sul suo diritto a mantenere la segretezza sulle proprie condizioni di salute. A ben vedere, tuttavia, come per la giurisprudenza *Axel Springer AG*, la differenza rispetto al caso in esame va ricercata nel rilievo pubblico del soggetto che lamenta l'offesa (alla reputazione ovvero alla riservatezza). Qualora il soggetto destinatario di un'inchiesta giornalistica pubblicata online non sia un personaggio pubblico, il dibattito intorno alla sua vicenda è destinato fatalmente a ridimensionarsi nel tempo, fatto salvo il verificarsi di eventuali novità che conducano a rinnovare l'interesse sulla questione. Per contro, l'esigenza del soggetto di non rimanere

indefinitamente esposto al giudizio del pubblico deve formare oggetto di tutela in modo proporzionale al tempo trascorso dalla pubblicazione originaria della notizia in Internet e alla sua accessibilità. In difetto, ogni legittima inchiesta giornalistica diffusa in Rete cristallizzerebbe gli eventi che ne formano oggetto in un “eterno presente” nel quale le persone coinvolte rimarrebbero intrappolate in modo perenne.

La Corte si sofferma brevemente sugli altri due criteri utili per la valutazione del caso di specie, dichiarandosi anzitutto consapevole del fatto che l'articolo pubblicato dal ricorrente recava notizia di una contestazione rilevante sul piano penale e di come ciò costituisca «*a factor to be taken into account when balancing the right to disseminate information and the right of a data subject to respect for his or her private life*» (par. 67). Sulla gravità della sanzione imposta al ricorrente, la Corte ribadisce che egli è stato ritenuto responsabile solo in base al diritto civile e che l'importo del risarcimento, pur non essendo irrisorio, non è comunque da ritenersi eccessivo, date le circostanze. Su tali basi, essa riconosce che qualora il bilanciamento tra i valori protetti dalle norme convenzionali sia stato intrapreso dalle autorità nazionali in conformità con i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della stessa Corte, per imporre il proprio giudizio a scapito di quello emesso dai giudici nazionali sarebbero necessari motivi di dissenso consistenti.

Da ciò può inferirsi che la condotta del ricorrente e, in particolare, «*the continued presence on the Internet of the impugned article*» e «*his failure to de-index*», hanno determinato l'adozione di provvedimenti ideati a costituire «*a justifiable restriction of his freedom of expression*», anche considerato che «*no requirement was imposed on the applicant to permanently remove the article from the Internet*». Per l'effetto, la Corte ha ritenuto che, nella circostanza, non fosse ravvisabile alcuna violazione dell'articolo 10 della Convenzione.

5. *Alcune brevi considerazioni conclusive: la tutela del diritto alla reputazione (e del suo omologo digitale) come limite alla permanenza delle informazioni in Internet*

Se, com'è stato giustamente osservato, la reputazione è un «concetto relazionale che presuppone l'ideale collocazione dell'individuo al centro di una molteplicità di rapporti interpersonali fondati su giudizi di valore» (A. RICCI, *Il valore economico della reputazione nel mondo digitale. Prime considerazioni*, in *Contratto e impresa*, n. 1/2011, pp. 1-20, p. 6 ss.), la sua protezione nello spazio digitale può subire alcuni condizionamenti, derivanti dall'andamento inaspettato del processo di costruzione del «patrimonio socialmente acquisito» di ciascuno, «derivante dall'altrui considerazione» (*ibid.*). Così, mentre per un verso non è raro imbattersi nei tentativi di influenzare positivamente il giudizio altrui sulla propria reputazione attraverso la veicolazione di appropriate informazioni sulle varie piattaforme digitali (a testimonianza del fatto che, nello spazio digitale molto più che in quello reale, tale processo è manipolabile... dall'interno, con il risultato che il livello di considerazione altrui riflette la capacità di ciascuno di costruirsi un'immagine socialmente apprezzata), per altro verso la permanenza in Rete di notizie idonee a restituire un'immagine negativa di sé, seppur inattuali, configura una situazione in grado di nuocere oltre misura alla preservazione della sfera reputazionale.

La decisione in commento, nel prendere implicitamente atto della peculiare natura della reputazione digitale, dà conferma della necessità di innovare sul punto i criteri applicabili ai fini di un corretto scrutinio di legittimità dell'esercizio della libertà di espressione ai sensi della Convenzione. La condotta del ricorrente è quindi valutata non già rispetto al contenuto o alla veridicità delle informazioni pubblicate, bensì alla loro permanente accessibilità in Rete a fronte della loro rilevanza decrescente nel dibattito pubblico, elemento sul quale la Corte

fonda il proprio consapevole consenso all'estensione della portata soggettiva dell'obbligo di deindicizzazione nei confronti dei responsabili di testate giornalistiche *online*.

È lecito guardare con soddisfazione alla progressiva regolamentazione dello spazio digitale e alla responsabilizzazione dei suoi attori. Altrettanto lecito, anzi doveroso, è guardare, tuttavia, con preoccupazione e allarme ai continui tentativi di criminalizzazione della stampa e al non sempre adeguato supporto degli organi di giustizia. Ma questa, come si dice, è un'altra storia.

NICOLA COLACINO